

PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 237 / 9^a

COPIA

REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 356 della seduta del 29 LUG. 2011

Oggetto: Disegno di legge regionale "Fondazione Tommaso Campanella"- proposta
al Consiglio Regionale

3^a COMM. CONSILIARE

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____

Dirigente/i Generale/i: IL DIRIGENTE GENERALE
Doc. Antonio ORLANDO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Giuseppe SCOPELLITI	Presidente	X	
2	Antonella STASI	Vice Presidente	X	
3	Pietro AIELLO	Componente	X	
4	Mario CALIGIURI	Componente	X	
5	Fabrizio CAPUA	Componente	X	
6	Antonio Stefano CARIDI	Componente		X
7	Giuseppe GENTILE	Componente	X	
8	Giacomo MANCINI	Componente	X	
9	Francesco PUGLIANO	Componente	X	
10	Francescoantonio STILLITANI	Componente	X	
11	Domenico TALLINI	Componente	X	
12	Michele TREMATERRA	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 41289 del 30.08.2011

Classificazione 1.15.1

Il Dirigente del Settore

Dr. Bruno Zito

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con D.G.R. n. 845 del 16 dicembre 2009, ad integrazione e modifica del documento adottato in precedenza dalla Regione Calabria con delibere n. 585 del 10 settembre 2009 e n. 752 del 18 novembre 2009, è stato approvato il Piano di razionalizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario Regionale della Regione Calabria in ottemperanza al disposto di cui all'art. 22, co. 4, del D.L. 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009 n. 102;

- che in data 17 dicembre 2009 è stato sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute ed il Presidente della Regione Calabria il relativo "Accordo per il piano di rientro del servizio sanitario regionale della Calabria" ex art. 1, co. 180, L. 311/2004, approvato con delibera di Giunta regionale n. 908 del 23.12.2009, successivamente integrata dalla D.G.R. n. 97 del 12/02/2010;

- che tra gli interventi previsti - al punto 4) del PdR "Manovra del personale" - è prevista la *"definizione un percorso che, in base alla normativa vigente e alle compatibilità del piano, conduca la ridefinizione a regime dell'assetto giuridico della Fondazione Campanella"*;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. n. 467 del 28.05.2002;
 - la D.G.R. n. 482 in data 13.07.2004;
 - la D.G.R. n. 798 del 25.10.2004;
 - la D.G.R. n. 822 del 23.09.2005;
 - il Decreto Dirigenziale n. 17621 del 21.11.2005;
 - la D.G.R. n. 1213 del 12.2005;
 - la D.G.R. n. 509 del 28.07.2008;
 - la D.G.R. n. 254 del 25.03.2010;
 - l'art. 21 della L.R. 7 agosto 2002, n. 29;

VISTO l'art. 5 della L.R. 30.04.2009 n. 11, come modificato dall'art. 1, co.1, della L.R. 07.12.2009, n. 48, e da ultimo dall'articolo unico della L.R. 06.04.2011, n. 8, nel quale viene stabilito che ove non si addivenga, entro la data del **30 settembre 2011**, al riconoscimento della "Fondazione per la ricerca e cura dei tumori Tommaso Campanella" quale Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico, la Giunta Regionale recede dalla Fondazione stessa, con conseguente nomina di un commissario liquidatore;

VISTA la D.G.R. del 29 dicembre 2010 n. 862 che ritiene necessario completare il percorso già avviato e teso al riconoscimento della Fondazione Tommaso Campanella quale istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (IRCCS) ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 288/2003;

CONSIDERATO che la sopracitata D.G.R. 862/2010 ritiene indispensabile il mantenimento per il tempo necessario alla realizzazione di quanto sopra esclusivamente delle UU.OO. e dei relativi p.l. della Fondazione Tommaso Campanella necessari alla missione istituzionale della Fondazione stessa e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2012;

PRESO ATTO che in considerazione della complessità dell'argomento, la definizione del percorso giuridico è ancora *in itinere*, d'intesa con i Ministeri competenti;

VISTI i pareri ministeriali CALABRIA-DGPROG-25/05/2010-0000082-P, CALABRIA-DGPROG-18/05/2011-0000193-P, CALABRIA-DGPROG-08/06/2011-0000211-P, CALABRIA-DGPROG-08/06/2011-0000212-P, tutti riguardanti la Fondazione Tommaso Campanella;

RITENUTO necessario, al fine di addivenire alla ridefinizione a regime dell'assetto giuridico della Fondazione Campanella, quale risposta a quanto previsto dal punto 4 del PdR relativamente alla ridefinizione entro il 31 gennaio 2010 dell'assetto giuridico della medesima Fondazione, non interrompendo peraltro l'attività della stessa, proporre al Consiglio Regionale una proposta di legge tesa al «ex. 54, comma 3°, della L.R. 19 ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza» come ente di diritto pubbli-

co».

RILEVATO che, ai fini della coerenza con le manovre di contenimento della spesa previste dal Piano di rientro dai disavanzi sanitari, il riconoscimento in questione non determina costi aggiuntivi a carico del Fondo Sanitario Regionale in quanto il costo della Fondazione Tommaso Campanella per il periodo di vigenza del medesimo Piano è già ricompreso nella voce "Privato ospedaliero";

SENTITO il Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria che ha espresso parere favorevole alla suddetta proposta di legge;

TENUTO CONTO del parere espresso dal Dirigente responsabile dell'Ufficio Legislativo, espresso in calce alla "camicia" di deliberazione e via mail ;

VISTA la L.R. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza;

VISTO l'art. 39 della L.R. 19 ottobre 2004, n. 25 e s.m.i. "Statuto della Regione Calabria";

VISTI i D.P.G.R. 354 del 24/06/1999 e 206 del 15/12/2000 sulla separazione delle competenze tra organo di direzione politica e dirigenza

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta Regionale, formulata sulla base dell'istruttoria compiuta della relativa struttura il cui dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intende integralmente riportata e trascritta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

DI PROPORRE al Consiglio Regionale l'approvazione dell'allegato schema di legge regionale "ex . 54, comma 3°, della L.R. 19 ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza» come ente di diritto pubblico";

DI NOTIFICARE il presente provvedimento al **Commissario ad acta** per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria e al Dipartimento Tutela della Salute;

DI TRASMETTERE la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura della Segreteria di Giunta;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 04.09.2001, n. 19 e s.m.i.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA**

F. to Zoccali

IL PRESIDENTE

F. to Scopelliti

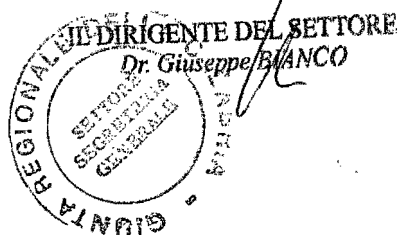
Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data
12 AGO. 2011 al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio Regionale ☒ alla Corte dei Conti ☐

L'impiegato addetto

Santeramo

copia conforme dell'atto n. 3,
composto di n. 3 pagine + 1 alleg.
Catanzaro, 12 AGO. 2011.

IL DIRIGENTE



SCHEMA DISEGNO DI LEGGE REGIONALE

Riconoscimento ex art. 54, comma 3°, della L.R. 19 ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori “Tommaso Campanella” Centro Oncologico d’Eccellenza» come ente di diritto pubblico.

Art. 1

Oggetto

1. La “Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori «Tommaso Campanella» Centro Oncologico d’Eccellenza”, di seguito denominata “Fondazione”, già istituita ai sensi dell’art. 21 della L.R. 7 agosto 2002, n. 29 quale Fondazione di diritto privato, di cui alle Delibere di Giunta Regionale n. 482/2004 e n. 798/2004, i cui soci fondatori sono Regione Calabria e Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, è riconosciuto quale ente pubblico dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile.
2. La Fondazione fa parte del sistema sanitario regionale e opera in conformità agli obiettivi della programmazione regionale.
3. La Fondazione ha come scopo la realizzazione e l’organizzazione di un presidio sanitario, strutturato su base ospedaliera, idoneo ad assicurare, per l’intero territorio regionale, gli interventi sanitari in materia di prevenzione, di ricovero e cura degli infermi, di riabilitazione e di ricerca in campo oncologico. Inoltre essa assicura la realizzazione della integrazione fra Servizio Sanitario Regionale e Università degli Studi “Magna Græcia” di Catanzaro, ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale e Università, a norma dell’articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419).
4. La Fondazione è lo strumento individuato da Regione ed Università per garantire il diretto e costante coinvolgimento delle rispettive rappresentanze istituzionali nella gestione integrata delle funzioni di assistenza, di didattica e di ricerca necessarie allo sviluppo delle attività in campo oncologico ed al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale.
5. La Fondazione è considerata provvisoriamente accreditata ai sensi dell’art.65, comma 3, della L.R. 12 giugno 2009, n. 19 e s.m.i.
6. La Regione Calabria promuove il riconoscimento della Fondazione quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità di cui al successivo art.16.

Art. 2

Finalità

1. La Fondazione, in conformità alle norme e disposizioni regionali di programmazione sanitaria, persegue principalmente le seguenti finalità:
 - a. svolgere, nella disciplina di oncologia, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e in conformità alla programmazione nazionale e regionale, attività di prevalente ricerca biomedica e sanitaria e di assistenza sanitaria, di tipo clinico e traslazionale;
 - b. trasferire i risultati validati della ricerca nei processi assistenziali del sistema sanitario regionale;
 - c. elaborare ed attuare, direttamente o in rapporto con altri enti, programmi di formazione professionale e di educazione sanitaria con riferimento agli ambiti istituzionali di attività e per il miglioramento e lo sviluppo delle stesse;
 - d. sperimentare e verificare forme innovative di gestione e di organizzazione in campo sanitario, nei rispettivi ambiti disciplinari;



- e. supportare tramite idonee modalità, le istituzioni di istruzione e formazione pre e post laurea;
 - f. svolgere attività di studio e ricerca con attivazione di misure preventive, nelle aree con alta incidenza di tumori.
 - g. promuovere e realizzare i programmi di screening oncologico per le principali neoplasie;
2. La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o ad esse strumentali.

Art. 3

Statuto e Regolamento di organizzazione e funzionamento

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sentita la Regione e l'Università, delibera una proposta di adeguamento dello Statuto vigente alle disposizioni della stessa, in conseguenza del riconoscimento come ente di diritto pubblico e la trasmette alla Giunta Regionale, che la approva entro trenta giorni dal ricevimento, decorsi i quali, in mancanza di provvedimento espresso, lo Statuto si intende approvato.
2. Lo Statuto ha per oggetto il funzionamento degli Organi della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione, e quanto altro inerente ai poteri dello stesso Consiglio ed ai rapporti tra questo e gli altri organi della Fondazione.
3. Successivamente all'approvazione dello Statuto ai sensi del precedente comma, il Presidente della Regione svolge tutti gli adempimenti conseguenti al riconoscimento della Fondazione come ente di diritto pubblico, ivi compresa la cancellazione della Fondazione dal registro delle persone giuridiche di diritto privato.
4. Eventuali modifiche allo Statuto devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ed approvate dalla Giunta regionale con le modalità di cui al precedente comma 1.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle direttive di cui al successivo art.4 comma 3, è adottato un regolamento di organizzazione e funzionamento della Fondazione, in conformità al medesimo Statuto e nel rispetto dei principi della normativa regionale e nazionale in materia.

Art. 4

Personale

1. Al personale dipendente della Fondazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario regionale.
2. La Fondazione può avvalersi di personale proveniente dalle Aziende Sanitarie Provinciali ed Ospedaliere della Regione, che presterà la propria attività in posizione di comando o di assegnazione temporanea, secondo le vigenti norme legislative e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione dello Statuto ai sensi del precedente art.3, emana direttive per la definizione delle dotazioni organiche della Fondazione e per l'attribuzione del relativo personale, sulla base delle regole fissate dalla legge regionale 18 luglio 2008 n. 24 e del Regolamento Regionale n. 13 del 1° settembre 2009.

Art. 5

Finanziamenti e ricavi

1. Le fonti di finanziamento della Fondazione sono costituite da:
 - a. stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni;
 - b. finanziamenti straordinari regionali per attività specifiche, per interventi di edilizia sanitaria e per spese di primo impianto;



- c. finanziamenti pubblici e privati.
- 2. Costituiscono ricavi della Fondazione:
 - a. i proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali ed eventuali specifici finanziamenti pubblici e privati;
 - b. i frutti e le rendite generati da beni non direttamente utilizzati per l'assolvimento delle finalità istituzionali;
 - c. i proventi derivanti dall'esercizio delle attività di cui all'articolo 13;
 - d. i lasciti, le donazioni, le eredità e le erogazioni di qualsiasi genere che siano accettati dagli organi competenti e non imputati al patrimonio.
- 3. È fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi.

Art. 6

Vigilanza

- 1. La Giunta regionale, attraverso il Dipartimento della Salute e Politiche Sanitarie, esercita la vigilanza sull'attività della Fondazione sottoponendo a controllo, con le stesse modalità previste per gli atti delle Aziende Sanitarie Provinciali e delle Aziende Ospedaliere, i provvedimenti concernenti:
 - a. il programma annuale di attività;
 - b. il bilancio preventivo economico annuale e pluriennale e il bilancio d'esercizio;
 - c. gli atti vincolanti il patrimonio o il bilancio per più di cinque anni;

Art. 8

Riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione

- 1. Al fine di individuare l'assetto istituzionale definitivo della Fondazione, la Regione, entro quattro anni dalla sua istituzione come ente di diritto pubblico, promuove il riconoscimento del carattere scientifico della stessa, ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288. A tal fine sono confermati gli atti procedurali posti in essere dalla pregressa Fondazione di diritto privato utili al conseguimento del riconoscimento ed alla conseguente istituzione dell'IRCCS secondo le citate norme.
- 2. Allo Statuto deve essere allegato un cronoprogramma che individui gli obiettivi da raggiungere e le scadenze temporali atte a comprovare la validità del percorso teso al conseguimento dei requisiti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288.
- 3. A far data dall'istituzione della Fondazione come ente di diritto pubblico, la Regione verifica con cadenza semestrale il raggiungimento degli obiettivi di ricerca ed assistenziali in coerenza con le risorse assegnate dalla Regione, al fine di monitorare il processo di attuazione finalizzato al riconoscimento della Fondazione quale IRCCS, sulla base di una relazione che la Fondazione provvede a trasmettere, al Dipartimento Tutela della Salute, entro il 15° giorno del mese successivo alla scadenza del semestre.
- 4. Entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto ministeriale di riconoscimento, adottato dal Ministero della salute d'intesa con il Presidente della Regione, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una proposta di modifica della presente legge, al fine di adeguare l'ordinamento interno della Fondazione alle disposizioni di cui al D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288.
- 5. Entro i sessanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge di modifica gli organi della Fondazione riconosciuta quale IRCCS sono rinnovati in coerenza con il disposto del D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 e tutti gli organi preesistenti cessano dalle loro funzioni e decadono dalla carica dal momento dell'insediamento dei nuovi organi.

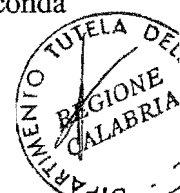


Art. 9 *Scioglimento*

1. Qualora per due verifiche semestrali consecutive la Giunta Regionale, sulla base degli elementi forniti dal Dipartimento Tutela della Salute, accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal cronoprogramma di cui al precedente articolo 8, comma 2, ovvero nel caso in cui, al termine del quadriennio di cui all'art.16, comma 1, non sia intervenuto il riconoscimento in Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, la Fondazione viene soppressa con deliberazione della Giunta Regionale.
2. In caso di scioglimento la Fondazione devolve il patrimonio con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione ai soci fondatori, tenendo conto dei conferimenti effettuati al momento della costituzione della Fondazione. Tutti i beni concessi in uso ceduti alla Fondazione all'Università ritornano nel patrimonio e nella disponibilità di quest'ultima.
3. Con la medesima Delibera di soppressione, la Giunta regionale, d'intesa con il Rettore dell'Università di Catanzaro, nomina un commissario liquidatore.
4. Dall'insediamento del commissario liquidatore decadono dalla carica, senza diritto ad alcun compenso o indennizzo di sorta, il Presidente ed i componenti il Consiglio di amministrazione, il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario, il Direttore Scientifico, i componenti il Comitato Tecnico-Scientifico e i membri del Collegio Sindacale.
5. Ferma restando la continuità assistenziale, il commissario liquidatore predispone un piano esecutivo particolareggiato, nei tempi e nei modi, per la riconduzione delle attività e delle funzioni della Fondazione nell'ambito delle attività e delle funzioni dell'Azienda Ospedaliera Universitaria *Mater Domini*. Il piano è approvato dal Presidente della Regione e dal Rettore e deve essere compiutamente realizzato entro 60 giorni dalla data di approvazione, pena la riduzione del 70% di ogni eventuale emolumento connesso alla funzione di commissario liquidatore fino alla conclusione dell'incarico.
6. Il Piano di cui al comma precedente prevede la riconduzione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Azienda Ospedaliero-universitaria "Mater Domini" delle Unità Operative allo stato esistenti presso la Fondazione che possano dimostrare notevoli volumi di attività e che siano di interesse ai fini della riduzione della migrazione sanitaria. In tal caso le predette unità entrano a fare parte della struttura sanitaria ed operativa dell'Azienda Ospedaliero-universitaria "Mater Domini".
7. I rapporti di lavoro del personale in servizio presso tali unità continuano dell'Azienda Ospedaliero-universitaria "Mater Domini" senza soluzione di continuità, purché sia in possesso dei titoli richiesti per l'accesso per le corrispondenti qualifiche degli enti del S.S.N. e sia stato assunto a seguito di apposita procedura selettiva pubblica in conformità alle norme in materia di assunzioni previste dalla legislazione nazionale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto vigenti.
8. In caso di eccedenze di personale, non ricollocabile sulla base del comma precedente, si dà avvio alle procedure di mobilità di cui agli artt. 33 e seguenti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.
9. Dal momento della chiusura della fase di liquidazione, la presente legge cessa di avere efficacia.

Art. 10 *Disposizioni transitorie e norma di rinvio*

1. Nelle more dell'espletamento dei pubblici concorsi, da bandirsi da parte della Fondazione e dell'Azienda Mater Domini immediatamente dopo l'entrata in vigore della presente legge, e da espletarsi entro il 31.12.2012, al fine di garantire la continuità assistenziale e non creare alcuna interruzione dell'offerta sanitaria finora erogata, il personale dipendente della Fondazione continuerà a prestare la propria attività lavorativa previa stipula di contratti di lavoro a tempo determinato con la Fondazione o l'Azienda ospedaliero-universitaria Mater Domini, a seconda dell'U.O. di appartenenza secondo quanto previsto nel regolamento di organizzazione.



2. Fino alla scadenza della gestione commissariale della sanità della Regione Calabria, ogni attività che la presente legge rimette alla competenza della Giunta regionale e del Presidente della Regione è svolta dal Presidente della Regione nella qualità di Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.
3. Per quanto non contemplato nella presente legge si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia.

Art. 11

Abrogazioni

1. Sono abrogati l'art. 21 della Legge Regionale 7 agosto 2002, n. 29, l'art. 5, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2009, n. 11, l'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 48, la Legge regionale 6 aprile 2011, n. 8.
2. Sono altresì abrogate tutte le norme legislative e regolamentari della Regione Calabria, precedentemente approvate, che siano in contrasto con la presente legge.
3. Per effetto delle suddette abrogazioni, con l'entrata in vigore della presente legge cessa l'efficacia delle disposizioni contenute nelle D.G.R. n. 482/2004 e n. 798/2004, per incompatibilità sopravvenuta nonché di tutti gli atti e provvedimenti in contrasto con la stessa, ma sono fatti salvi gli effetti già prodotti.

Art. 12

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Calabria.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

